



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 293,00	
di cui:	€	per corrispettivi
	€	per interessi
	€ 250,00	per spese legali
	€ 43,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 2 sentenza emessa dai Giudici di Pace di Pisa che hanno accolto il ricorso avverso sanzioni amministrative e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza e n. 1 sentenze nelle quali i Giudici di Pace hanno accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso.

Nell'anno 2014, a fronte di 155713 sanzioni emesse sono stati presentati 129 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,08%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 26 ovvero il 20,15% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvenivano i seguenti profili di responsabilità:

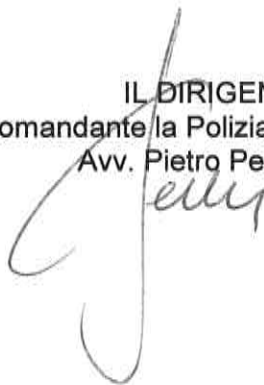
Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 7 maggio 2015

IL DIRIGENTE
Comandante la Polizia Municipale f.f.
Avv. Pietro Pescatore



Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 86/2015 del 20/01/2015

Soggetto creditore:

Denominazione: Renzoni Antonio nato a Pietrasanta il 24/02/1945

Codice fiscale: RNZNTN45B24G628V

Residenza/sede legale: via Bruno Buozzi n. 88

p.iva
Calci (PI)

Importo complessivo del debito: € 150,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 150,00	per spese legali
€ _____	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 275/2015 del 17/03/2015

Soggetto creditore:

Denominazione: Biesmans Gregory nato in Belgio il 15/09/1977

Codice fiscale: BSMGGR77P15Z103R

Residenza/sede legale: 3 rue Bruyere Tout Vent – 1460 – ITTRE

p.iva
(Belgio)

Importo complessivo del debito: € 100,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 100,00	per spese legali
€ _____	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 1139/2014 del 15/12/2014

Soggetto creditore:

Denominazione: Seppia Ranieri nato a Cascina il 06/04/1944

Codice fiscale: SPPRNR44D06B950R

Residenza/sede legale: via Tosco Romagnola n. 1063

p.iva
Cascina (PI)

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 43,00	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale f.f.
Avv. Pietro Pescatore



Sent. n° 275, 15

REPUBBLICA ITALIANA

del 17/3/15

In nome del Popolo Italiano

R.G. n° 1633/2014 R.C

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

Rep. n° 11

Dott. Raffaele Basile

Cron. n° 1875, 15Dep. 30/3/11

ha pronunciato la seguente

Ogg. : Opposizione a

SENTENZA

sanzione amministrativa

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n.1633/2014

Pubbl. 30/3/11

PROMOSSA DA

BIESMANS GREGORY

elett.te dom.to in Milano alla via Bertani 14, presso lo studio dell'avv.

Sylvain Lebertre, da cui è rappresentato e difeso come in atti.

parte ricorrente

CONTRO

COMUNE PISA

in pers. Sindaco,

convenuta in opposizione

OGGETTO

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA*avverso verbale n ° 1761120/2013/P e Verbale n. 1761134/2013 elevati**entrambi dalla Polizia Municipale di Pisa per violazione art. 7 -14 del CdS.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Preliminarmente, si ritiene di evidenziare come la notificazione degli atti rivestenti natura amministrativa sia regolata dal Reg CE n. 1393/2007. La normativa di riferimento per la sanzione impugnata in questa sede è sostanzialmente quella contenuta nella Convenzione

europea di Strasburgo del 1977 sulle notificazioni all'estero di documenti amministrativi.

- Fatta tale debita premessa, si rileva che non appare esservi stata nel caso di specie la coscienza e volontà del ricorrente di reiterare la propria condotta sanzionata dai verbalizzanti. Si accoglie pertanto il ricorso parzialmente, relativamente al secondo dei verbali impugnati.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n. 1633/2014 promossa da BIESMANS GREGORY nei confronti di COMUNE DI PISA in persona del Sindaco in carica, disattesa ogni altra richiesta ed eccezione, stabilisce quanto segue :

- accoglie parzialmente il ricorso;
- annulla il verbale n. 176134/2013
- conferma il verbale n. 1761120/2013
- Compensa le competenze di avvocato di causa
- Condanna la convenuta P.A. al pagamento delle spese vive di giudizio, che si determinano forfettariamente in Euro 100 non imponibili.
- Così deciso in Pisa, come da dispositivo letto all'udienza pubblica del 17 marzo 2015

Il GdP dr. Raffaele Basile

IL GIUDICE DI PACE
dr. Raffaele Basile

UFF. GIUDICE DI PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA

30 APR. 2015

Il Cancelliere





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910826

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 53

VISTA LA SENTENZA NR. 1633
PACE

DEL 2014

EMESSA DAL GIUDICE DI

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☒ IMPUGNAZIONE:

*in quanto i trascritti non autorizzati in 2^{le} sono tutti
sanzionabili, inoltre il concetto di coscienza e
volontà dell'azione non è stato correttamente
applicato dal GdP, in quanto il ricorrente non
risulta essere stato in alcun modo costretto
a compiere l'illecito, inoltre il rimborso delle spese
di giudizio non è giustificabile, in quanto il GdP ha
comunque confermato uno dei due verbali opposti.*

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 06.05.15

Il responsabile dell'istruttoria



IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Sent. n° 86 /

REPUBBLICA ITALIANA

del 20.11

In nome del Popolo Italiano

n° 2508/14 R.G.

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

Rep. n° 1 /

Dott. Raffaele Basile

Cron. n° 818 /

ha pronunciato la seguente

Dep. 6/21 /

Ogg. : Opposizione

SENTENZA

sanzione amministrativa

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 2508/14

Pubb. 10/2

PROMOSSA DA

RENZONI ANTONIO

Elettivamente domiciliato in Pisa alla via Cardinale Maffi 5, presso lo studio

dell'avv. Paola Andreoni, da cui è rapp.to e difeso come in atti.

parte ricorrente

CONTRO

COMUNE di PISA

in pers. Sindaco in carica, elett.te domiciliato presso Comando Polizia Locale

convènuta in opposizione

OGGETTO

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA*avverso verbale n° 4357549/2014/P elevato dalla Polizia municipale di**Pisa ai sensi dell'art. //1-14 del C.D.S.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento del verbale

impugnato.

Non risulta comprovata la sanzionabilità della condotta del ricorrente, di cui all'articolo 3 della Legge 689/81. Di fatto, la coscienza e la volontarietà dell'azione non sono risultate comprovate. E' emerso infatti che il ricorrente abbia tenuto in occasione dei fatti di causa una condotta conforme alle norme comportamentali del Codice della Strada. Egli ha di fatto lasciato la propria auto in sosta in circostanze temporali diverse dall'estensione temporale del divieto così come risultante dalla segnaletica mobile posta nella piazza Belvedere in Tirrenia.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n. 2508/2014 promosso da RENZONI ANTONIO nei confronti di : COMUNE DI PISA, stabilisce quanto segue :

- accoglie il ricorso;
- annulla il verbale in epigrafe oggetto di impugnazione;
- compensa tra le parti competenze di giudizio;
- condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese e competenze di giudizio, che vengono forfettariamente liquidate in Euro 150 non imponibili.
- Così deciso in Pisa, come da dispositivo letto all'udienza pubblica del 20 gennaio 2015

Il GdP dr. Raffaele Basile

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Raffaele Basile

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA

06 FEB. 2015

il Cancelliere





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910826

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 53

VISTA LA SENTENZA NR. 86

DEL 2015

EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE


☒ IMPUGNAZIONE:

*In quanto il divieto imposto dalla Regalatica non è
al momento dell'accontentamento età in vigore*

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 06.05.15

Il responsabile dell'istruttoria



IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Sent. n. 1139/14
del 15/12/2014
R.G. n. 2416/14
Rep. n. 2
Sentenza dep. 26/11
Proc. 452/15
pubbl. 24/11

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Marcello Tucceri Cimini, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n°2416/2014 R.G. di questo Ufficio e promossa:

D A

S E P P I A R A N I E R I – personalmente – RICORRENTE-

C O N T R O

C O M U N E D I P I S A – POLIZIA MUNICIPALE – O P P O S T O –

AVENTE PER OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15/12/2014 sulle conclusioni del ricorrente per l'accoglimento del ricorso e sulle conclusioni della rapp.te del Comune per il rigetto del ricorso.

S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O

Avverso l'accertamento della violazione ricorreva e si opponeva il ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso avendo effettuato il pagamento del parcheggio.

Si opponeva la Rapp.te del Comune per il ritardo del pagamento del ticket.

M O T I V A Z I O N E D E L L A D E C I S I O N E

Rilevata la documentazione in atti con la produzione del tagliando di fine sosta autorizzato dalle ore 16,12 ed essendo l'accertamento fatto alle ore 16,10 dispone l'annullamento della sanzione con la restituzione del contributo unificato di E 43,00

P.Q.M.

ANNULLA LA SANZIONE -NULLA PER LE SPESE-DISPONE LA RESTITUZIONE
AL RICORRENTE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI E 43,00

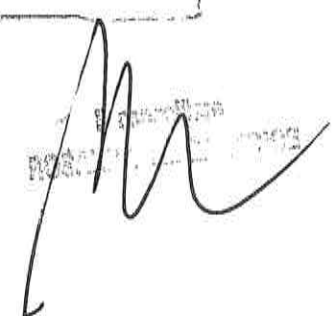

Così deciso in Pisa il 15/12/2014.

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Marcello Tucceri Cimini



DEPOSITATA IN CANCELLERIA OGGI:





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910826

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 53

VISTA LA SENTENZA NR. 2416 DEL 2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

IMPUGNAZIONE:

IN QUANTO IL G.D.P. NON HA TENUTO CONTO DELLA CIRCOSTANZA ANNOTATA DALL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO CIRCA IL FATTO CHE IL VEICOLO SANZIONATO SI TROVASSE IN SOSTA GIA' DALLE ORE 15:55 SENZA CHE FOSSE STATO POSTO IN FUNZIONE IL DISPOSITIVO DI CONTROLLO. QUINDI IL TIKET PRODOTTO DAL RICORRENTE CON ORARIO 16:12 E' STATO NECESSARIAMENTE STAMPATO DOPO L'ACCERTAMENTO DELLE ORE 16:10.

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 06.05.15

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
